



**COMUNE DI BERZO INFERIORE
PROVINCIA DI BRESCIA**

REGOLAMENTO

**PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE
DI NUOVI IMPIANTI RADIO BASE (S.R.B.) A SERVIZIO DELLA
TELEFONIA MOBILE E DELLE RETI WIRELESS DIFFUSIVE**

**Approvato con deliberazione consiliare n. 6 in data 29.03.2007
Integrato con deliberazione consiliare n. 12 in data 21.05.2007**

| |
|---------------|
| INDICE |
|---------------|

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 **Oggetto e finalità**

Articolo 2 **Ambito di applicazione**

TITOLO II **DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO E LORO
PROGRAMMAZIONE**

Articolo 3 **Localizzazione degli impianti**

Articolo 4 **Modalità di esecuzione delle installazioni**

Articolo 5 **Procedure di autorizzazione**

TITOLO III **PROCEDURE AUTORIZZATORIE**

Articolo 6 **Modifiche e disattivazioni**

Articolo 7 **Ripristino dello stato dei luoghi**

Articolo 8 **Impianti mobili di telefonia mobile**

TITOLO IV **MISURE DI CAUTELE E PROTEZIONE SANITARIA**

Articolo 9 **Ulteriori misure per la riduzione dell'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici**

Articolo 10 **Controlli**

Articolo 11 **Risanamenti**

TITOLO V **SANZIONI E NORME FINALI**

Articolo 12 **Sanzioni**

Articolo 13 **Norme finali**

ALLEGATO **DOCUMENTAZIONE TECNICA INTEGRATIVA**

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1 - Oggetto e finalità**

Il presente Regolamento è volto a disciplinare la localizzazione e la realizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile (S.R.B.), wireless diffusive e di telecomunicazioni in generale, allo scopo di:

1. ridurre l'impatto ambientale e sanitario;
2. razionalizzare la distribuzione dei nuovi impianti fissi;
3. favorire il riordino delle installazioni esistenti;
4. promuovere l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti.

Il Comune, per raggiungere le finalità sopra elencate, assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando agli obiettivi in argomento il rilascio o il diniego delle medesime

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai sistemi fissi e mobili della telefonia mobile, così come definiti dall'art. 2 della legge n° 36/2001 ed alle reti wireless diffusive wi-fi, hipelan, wimax ecc. Per sistema si intende un manufatto composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici: il punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo. La centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare. In base alle dimensioni, il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato, ecc.).

TITOLO II**DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO E LORO PROGRAMMAZIONE****Articolo 3 - Localizzazione degli impianti**

Le aree di possibile installazione degli impianti di telefonia mobile e reti wireless diffusive sono quelle sottoelencate:

1. aree ricadenti in zone di rispetto cimiteriale;
2. aree industriali, commerciali, di terziario, non enucleate in ambiti residenziali o fortemente urbanizzati;
3. aree a parcheggio, ricadenti in aree industriali e/o commerciali, non enucleate in ambiti residenziali;
4. aree destinate a fasce di rispetto del sistema stradale, non enucleate in ambiti residenziali o fortemente urbanizzati;
5. aree residuali del sistema stradale e non utilizzate a tale scopo, non enucleate in ambiti residenziali o fortemente urbanizzati;
6. aree per impianti tecnologici esistenti o di progetto, non enucleate in ambiti residenziali o fortemente urbanizzati;
7. aree a verde residuale non attrezzate, non comprese in ambiti residenziali;
8. zone agricole non enucleate in ambiti residenziali.

Le aree dovranno essere di proprietà comunale, salvo dimostrati impedimenti tecnici. Sono attualmente individuate le seguenti aree:

- Località Camarozzi (esistente)
- Area Moie
- Area ex Sidercamuna
- Area cimitero.

Le aree con divieto assoluto alle installazioni

1. i beni storico-architettonici e le aree di pertinenza vincolati ai sensi della L. 1089/39, sia interni che esterni ai centri abitati;
2. i fabbricati e le relative aree di pertinenza, per un raggio di 100 metri, destinati:
 - asili, scuole e aree destinate all'infanzia in genere;
 - ospedali, case di cura, residenze socio-assistite, comunità terapeutiche in genere.

Le aree con divieto alle installazioni

1. le zone riconosciute di particolare valore paesistico ambientale ai sensi dell'art. 142 (tutelate per legge) del D.Lgs. 42/04;
2. zone di particolare interesse paesaggistico ambientale come individuate dagli artt. 19 e 25 del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR n° 1338 del 28/1/93 e n° 1551 del 14/7/93;
3. le aree a verde pubblico e/o sportive attrezzate enucleate in ambiti residenziali;
4. le aree residenziali.

Localizzazioni subordinate ad assoluta necessità

Nelle aree con divieto alle installazioni di cui al punto precedente, la possibilità di localizzazione degli impianti fissi in oggetto è subordinata alla dimostrazione da parte del richiedente, della assoluta insussistenza di alternative alla predetta localizzazione che siano idonee ad assicurare anche se a costi maggiori, la funzionalità del servizio pubblico, sempre con preferenza per le aree di proprietà pubblica. A tal proposito il Comune potrà chiedere studi approfonditi da parte di società specializzate e con costi a carico del richiedente.

Articolo 4 – Modalità di esecuzione delle installazioni

Le installazioni dovranno essere realizzate in modo che le strutture (torri) siano utilizzabili da più gestori in modo da limitare il numero delle torri.

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| TITOLO III | PROCEDURE AUTORIZZATORIE |
|-------------------|---------------------------------|

Articolo 5 - Procedure di autorizzazione

1. Gli impianti fissi in oggetto devono essere autorizzati. Le valutazioni effettuate in sede di rilascio dell'autorizzazione oltre a quanto previsto dal presente articolo, ricomprendono anche la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale e si intendono esaustive delle valutazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 bis della Legge 1 luglio 1997, n° 189 e s.m.i.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune a seguito della presentazione di apposita richiesta da parte dei gestori della rete. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificata in allegato, dalla dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante, nonché da una dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell'articolo 481 del Codice Penale, assevera la conformità del progetto presentato anche alle disposizioni del presente capo.
3. Il Comune, attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet, dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione della richiesta fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto.
4. Il Comune, ricevuto il parere dell'ARPA, autorizza l'installazione degli impianti nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del DM n° 381 del 1998 e delle disposizioni di cui all'art. 9 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio.

5. L'autorizzazione è rilasciata nei tempi previsti per le procedure autorizzative e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.
6. Al fine di ridurre l'impatto ambientale e sanitario nonché di favorire sia una razionale distribuzione dei nuovi impianti fissi, sia il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune convoca una "conferenza dei servizi" con i diversi gestori, per subordinare a questi obiettivi il rilascio o il diniego delle medesime.
7. Qualora più gestori intendano utilizzare la medesima installazione la dichiarazione di asseverazione deve tener conto della somma delle potenze irradiabili.
8. Decorsi inutilmente i termini previsti al comma 5 per il rilascio del provvedimento, la domanda di autorizzazione si intende accolta.

Articolo 6 - Modifiche e disattivazioni

Ogni variazione relativa alle caratteristiche tecniche degli impianti deve essere comunicata dal titolare almeno trenta giorni prima al Comune e all'ARPA corredata dagli aggiornamenti alla documentazione autorizzativa.

I titolari degli impianti all'atto della loro disattivazione devono darne comunicazione al Comune e all'ARPA competente per territorio.

Articolo 7 - Ripristino dello stato dei luoghi

Prima del rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo con il quale si impegna alla rimozione dell'impianto e delle opere di pertinenza ed al ripristino dello stato dei luoghi entro 3 mesi dalla data di eventuale scadenza della concessione ministeriale e/o nel caso in cui l'impianto venga disattivato.

Articolo 8 - Impianti mobili di telefonia mobile e reti wireless diffuse

1. Gli impianti installati su strutture mobili, sono soggetti alla comunicazione al Comune, da parte del gestore, quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole di ARPA.
2. La comunicazione al Comune di installazione di impianto mobile deve essere corredata della seguente documentazione:
 - descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell' impianto mobile;
 - localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000;
 - parere favorevole dell'ARPA.

La documentazione da presentare all'ARPA per il rilascio del parere da allegare alla comunicazione è quella specificata nella Legge Regionale n. 11 del 11/05/2001 e nel Regolamento di attuazione n. 6 del 19.11.2001.

Il Comune nei successivi trenta giorni può chiedere al gestore una diversa localizzazione comunicando l'inidoneità della localizzazione proposta.

3. Gli impianti possono essere previsti:
 - a servizio di manifestazioni temporanee, questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima;
 - per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, questi, con tale procedura, potranno stazionare, nell'area prevista, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi;
 - per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi.

Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni previste dalla Legge Regionale n° 11/2001.

4. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli artt. 3 e 4 del DM n° 381 del 1998 e s.m.i.

| | |
|------------------|---|
| TITOLO IV | MISURE DI CAUTELA E PROTEZIONE SANITARIA |
|------------------|---|

Articolo 9 - Ulteriori misure per la riduzione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici

Tutte le installazioni (sia nuove sia esistenti, ivi comprese le modifiche di impianti esistenti) devono rispettare a confine con le aree indicate al punto 2, comma 2 dell'art. 3, un campo elettrico inferiore ai valori fissati agli articoli 3 e 4 del D.M. n° 381/98 e s.m.i., anche in combinazione di più gestori.

L'altezza minima delle strutture non deve essere inferiore a metri 10 calcolata a partire dal piano di spiccato stradale per le zone urbanizzate o dal piano di campagna. Ogni impianto deve essere predisposto per l'installazione di almeno un altro sistema anche di altro gestore.

Articolo 10 - Controlli

Le società devono depositare su richiesta del Comune una autocertificazione relativa al controllo strumentale dei propri impianti. Il Comune, mediante l'ARPA, potrà verificare attraverso misure strumentali il reale impatto della stazione radio base al momento dell'entrata in funzione, con modalità che consentano di simularne il funzionamento nelle condizioni di massimo esercizio; in ogni caso si riserverà la possibilità di successivi interventi di vigilanza e controllo. Gli esiti saranno resi noti alla popolazione mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet.

Articolo 11 – Risanamenti

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento le Stazioni Radio Base esistenti sul territorio comunale dovranno adeguarsi a quanto previsto dal Regolamento stesso.

Qualora dal monitoraggio automatico o dalle verifiche effettuate da ARPA, si riscontrino il superamento dei limiti di esposizione per la popolazione causato dalle emissioni di un impianto, il Sindaco prescrive al titolare dell'impianto l'adozione di misure di risanamento entro tempi definiti in relazione alla situazione verificata.

Qualora al superamento dei limiti concorrano più impianti di telecomunicazione, i provvedimenti di cui al primo comma riguardano i titolari di tutti gli impianti interessati e la riduzione a conformità viene realizzata sulla base di quanto previsto dall'allegato C del DM 381/98 e s.m.i.

Nel caso in cui le misure di risanamento non permettono di rispettare i limiti individuati agli articoli 3 e 4 del DM n° 381 del 1998 il titolare ovvero i titolari degli impianti dovranno presentare entro il termine 30 settembre il Programma degli interventi di risanamento che prevede la delocalizzazione dei medesimi. Il Programma degli interventi di risanamento contiene la richiesta di autorizzazione ed è approvato dal Comune con le procedure di cui all'art. 5. L'approvazione fissa il termine entro il quale deve essere effettuata la delocalizzazione.

TITOLO V**SANZIONI E NORME FINALI****Articolo 12 – Sanzioni**

Le sanzioni applicabili per il mancato rispetto al presente Regolamento sono quelle previste dalle norme vigenti in materia urbanistica e edilizia.

Articolo 13 - Norme finali

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione.

Documentazione tecnica da allegare alla richiesta di autorizzazione delle installazioni fisse

La richiesta delle installazioni fisse deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli già installati;
- elenco delle installazioni con la denominazione del sito, la via ed il numero civico.

Inoltre, per ogni singola installazione deve essere prodotta la seguente documentazione relativamente a:

a) Caratteristiche del sito

- Progetto dell'impianto in scala 1:200.
- Inserimento fotografico.
- Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione.
- Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria.
- Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico).

b) Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale

- Banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione.
- Scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- Direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento.
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi.
- Relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.
- Valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione.
- Valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

Inoltre, per antenne installate su edifici:

- Planimetria dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne.

Nel caso in cui il programma contenga siti destinati ad impianti microcellulari dovrà essere prodotta oltre a quanto previsto al punto precedente la seguente documentazione riferita ad ogni sito:

- Lunghezza sbraccio.
- Inserimento fotografico.
- Prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici.

- Pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 m dal trasmettitore le destinazioni d'uso e i luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar o relative aree di ristoro all'aperto, edicole ecc), la pianta dovrà essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati.
- Stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni, ecc.).

In particolare per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).